



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione

Il Presidente

Al Presidente della Giunta Regionale
Al Presidente del Consiglio Regionale
Ai componenti l'Ufficio di Presidenza
Al Capo dell'Opposizione
Ai Presidenti Commissioni Consiliari
Ai Presidenti Gruppi Consiliari
Al Segretario Generale del Consiglio
Al Direttore Generale Attività Legislativa

LL. SS.

Oggetto: Proposta di legge: *"Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane)"*. - Reg. Gen. 129

Comunico che la I Commissione Consiliare Permanente, riunitasi nella seduta del 17.02.2022, nel procedere all'esame del provvedimento indicato in oggetto, ha espresso parere favorevole all'approvazione del testo nella formulazione che si allega alla presente, all'unanimità dei presenti.

Ai sensi del co.7, dell'art.40, del Regolamento Interno del Consiglio Regionale, la Commissione ha, inoltre, designato relatore in Aula il consigliere Tommaso Pellegrino

Cordiali saluti.

dott. Giuseppe Sommese



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I Commissione Consiliare Permanente

Affari istituzionali - Amministrazione Civile, Rapporti internazionali, Autonomie e piccoli comuni, Affari Generali, Sicurezza delle città, Risorse umane, Ordinamento della Regione

PROPOSTA DI LEGGE R.G. N.129

AD INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE TOMMASO PELLEGRINO

APPROVATA ALL'UNANIMITA'
DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
NELLA SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2022

“Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2008, n.12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane)”

RELATORE IN AULA
CONSIGLIERE TOMMASO PELLEGRINO



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I Commissione Consiliare Permanente

Affari istituzionali - Amministrazione Civile, Rapporti internazionali, Autonomie e piccoli comuni, Affari Generali, Sicurezza delle città, Risorse umane, Ordinamento della Regione

Proposta di legge recante *“Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane)”*

Art. 1

(modifiche alla legge regionale 30 settembre 2008, n.12)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 30 settembre 2008, n. 12, il numero 16 è sostituito dal seguente:

“16) Comunità montana Vallo di Diano:

Atena Lucana (SA), Buonabitacolo (SA), Casalbuono (SA), Monte San Giacomo (SA), Montesano sulla Marcellana (SA), Padula (SA), Pertosa (SA), Polla (SA), Sala Consilina (SA), San Pietro al Tanagro (SA), San Rufo (SA), Sant'Arsenio (SA), Sanza (SA), Sassano (SA), Teggiano (SA);”

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente e da esse non derivano nuovi e/o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Campania.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I Commissione Consiliare Permanente

Affari istituzionali - Amministrazione Civile, Rapporti internazionali, Autonomie e piccoli comuni, Affari Generali, Sicurezza delle città, Risorse umane, Ordinamento della Regione

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le comunità montane sono enti costituiti da raggruppamenti di piccoli comuni montani limitrofi, che svolgono funzioni di indirizzo globale per il soddisfacimento degli interessi generali della popolazione residente nelle aree montane. La materia delle comunità montane è disciplinata da:

- 1) **L. 31 gennaio 1994, n.97**, normativa quadro che, tra l'altro, istituisce il Fondo nazionale per la Montagna e demanda alle regioni l'istituzione di un Fondo regionale e la disciplina dei criteri di riparto delle risorse tra le comunità montane;
- 2) **Artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000**, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- 3) **D.lgs. 30 dicembre 1992, n.504** che regola la materia dei trasferimenti erariali e, all'art. 41, distribuisce il Fondo ordinario per gli investimenti alle regioni, affinché provvedano al successivo riparto delle risorse tra le comunità montane, sulla base della popolazione residente in territorio montano e della superficie dei territori classificati come montani.
- 4) **L.r. 15 aprile 1998, n.6**, con cui la regione Campania ha costituito 27 comunità montane, che complessivamente raggruppano 364 Comuni con una popolazione montana di 670.501 unità.
- 5) infine, con la **L.r. 30 settembre 2008, n.12** la regione Campania, a seguito di riordino ed in modifica della l.r. n. 6/98, ha individuato le attuali 20 comunità montane. Tra di esse, all'art. 3, co. 1, n. 16, è indicata la comunità montana Vallo di Diano, la quale, tuttavia, non annovera tra gli enti partecipanti il comune di Pertosa (SA).

La proposta di modifica alla legge regionale in argomento si fonda su una puntuale interpretazione dell'art. 27, co. 5 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), che testualmente recita: "*...la legge regionale può prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20 mila abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socioeconomico della comunità*".

A ciò si aggiunga che, nel corso dei lavori preparatori alla legge regionale sul nuovo ordinamento delle comunità montane, con deliberazione del 16 maggio 2008, n.880 – Area Generale di Coordinamento n. 1 - Gabinetto Presidente Giunta regionale – recante l'approvazione del disegno di legge avente ad oggetto il "*nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane*", si specificava che, sebbene l'efficienza dell'agire amministrativo delle comunità montane campane potesse conseguirsi attraverso una riconfigurazione degli ambiti territoriali con esclusione di quei comuni classificati come non montani, andavano, nondimeno, fatti salvi quei comuni che, nonostante non fossero classificati come montani, risultavano, tuttavia, completamente interclusi in una o più comunità montane.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I Commissione Consiliare Permanente

Affari istituzionali - Amministrazione Civile, Rapporti internazionali, Autonomie e piccoli comuni, Affari Generali, Sicurezza delle città, Risorse umane, Ordinamento della Regione

Nella fattispecie, il comune di Pertosa (SA), con popolazione inferiore ai 1000 (mille) abitanti, risulta geograficamente intercluso, addirittura, tra 3 comunità montane, individuate dalla l.r. 30 settembre 2008, n.12 (Alburni, Tanagro - Alto Medio Sele e Vallo Diano). Peraltro, il comune di Pertosa gestisce in forma associata con la comunità montana del Vallo di Diano le funzioni e i servizi concernenti l'Ufficio unico per l'esercizio delle funzioni catastali, l'Ufficio unico di coordinamento statistico, l'Ufficio di Progetto per la pianificazione urbanistico - edilizia, l'Ufficio di Protezione civile e di primo soccorso, l'Ufficio unico per la valutazione ambientale strategica e quello di forestazione.

Appare davvero evidente, quindi, a soddisfacimento dei requisiti richiesti dall'art. 27, co.5 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), la piena inclusione del comune di Pertosa (SA) nel sistema geografico e socioeconomico afferente alla comunità montana del Vallo di Diano, così come di recente ribadito con atto deliberativo di indirizzo, adottato all'unanimità dal consiglio comunale dell'ente medesimo e trasmesso al sottoscritto.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I Commissione Consiliare Permanente

Affari istituzionali - Amministrazione Civile, Rapporti internazionali, Autonomie e piccoli comuni, Affari Generali, Sicurezza delle città, Risorse umane, Ordinamento della Regione

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

La presente proposta di legge, recante "*Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane)*", si inserisce nel quadro delle competenze regionali in tema di riconfigurazione degli ambiti territoriali delle comunità montane. All'attuazione delle disposizioni, contenute in tale proposta di legge, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente e da esse non derivano nuovi e/o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.